

PARTE SECONDA

Atti regionali

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 gennaio 2020, n. 59

Ordinanza del Sindaco di Foggia n. 66 del 12/12/ 2019 avente ad oggetto “Ordinanza contingibile ed urgente di sgombero delle unità abitative insistenti nel campo container ubicato in Foggia, alla via San Severo ex campo nomadi”. Dichiarazione dello stato di emergenza, ai sensi della L.R. 53/2019, art. 9, e Adozione misure urgenti.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTO il D.Lgs. n. 112 del 31/03/1998

VISTO il D.Lgs. n. 1 del 02/01/2018

VISTA la L.R. n. 53 del 12/12/2019 “*Sistema regionale di protezione civile*”, in particolare l’art. 9

VISTA la L. R. n. 10 del 07/04/2014 “*Nuova disciplina per l’assegnazione e la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica*”, in particolare l’art. 12

DATO ATTO che in data 11 dicembre 2019 si è tenuto presso la Prefettura di Foggia apposito incontro convocato dal Prefetto alla presenza del Presidente della Regione, del Sindaco di Foggia, del Direttore Generale della ASL, dell’Amministratore Unico dell’ARCA e del Dirigente della Protezione Civile regionale; che in detto incontro è stata esaminata la condizione di degrado igienico sanitario del campo container ubicato in Foggia, alla via San Severo ex campo nomadi rilevata dalla ASL territorialmente competente, condizione che si innesta entro un quadro proprio di emergenza abitativa, che non riscontra soluzione di pronta applicabilità da parte dell’ARCA territorialmente competente, a causa del prolungarsi dell’ordinario iter per addivenire alla costruzione e/o all’acquisto di soluzioni abitative;

VISTA l’Ordinanza del Sindaco di Foggia n. 66 del 12/12/2019 avente ad oggetto “*Ordinanza contingibile ed urgente di sgombero delle unità abitative insistenti nel campo container ubicato in Foggia, alla via San Severo ex campo nomadi*”;

CONSIDERATO che la suddetta Ordinanza evidenzia particolari e gravi criticità determinate dalle condizioni igieniche, sanitarie e di sicurezza delle persone residenti nelle aree sulle quali è stato disposto lo sgombero e che sulle medesime si ritengono necessari e indifferibili interventi tesi alla immediata bonifica, alla verifica degli impianti fognari, interni ed esterni, alla manutenzione straordinaria finalizzata alla eliminazione di ogni carenza strutturale ed igienico/sanitaria fino alla sostituzione delle unità abitative (container), ormai vetuste con altre nuove ed adeguate al numero di occupanti;

CONSIDERATO che la medesima Ordinanza dispone lo sgombero del suddetto campo da persone e cose nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla notifica dell’Ordinanza stessa a ciascuno dei nuclei familiari occupanti e che il Comando di Polizia Locale è incaricato di far osservare quanto disposto dall’Ordinanza;

TENUTO CONTO della circostanza che lo sgombero è disposto in periodo invernale, ricorrendo così condizioni meteorologiche particolarmente sfavorevoli che costituiscono ulteriore gravame e rendono di fatto impraticabile l’adozione di misure provvisorie;

CONSIDERATO, pertanto, che le risultanze del citato incontro dell’11 dicembre 2019 e la situazione richiamata nell’Ordinanza sindacale prospettano una situazione di crisi particolarmente allarmante e di grave disagio sia per i nuclei familiari obbligati allo sgombero sia per la cittadinanza di Foggia;

VISTO l’art. 9 della L.R. n. 53/2019 “*Dichiarazione dello stato di crisi e di emergenza nel territorio regionale*” che dispone la dichiarazione dello stato di emergenza da parte del Presidente della Giunta Regionale al verificarsi di eventi calamitosi naturali o connessi con l’attività dell’uomo che per loro natura ed estensione comportano l’intervento coordinato di più enti o amministrazioni competenti e debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari, e che il Presidente provvede, nell’ambito delle attribuzioni spettanti alla Regione, a disporre l’attuazione degli interventi necessari anche a mezzo di ordinanze motivate in deroga alle

disposizioni regionali vigenti e nel rispetto della Costituzione, delle leggi dello Stato e dei principi generali dell'ordinamento giuridico, fatte salve le attribuzioni spettanti ai sindaci e alle altre autorità di protezione civile;

CONSIDERATO che, come emerso nel corso del citato incontro dell'11 dicembre 2019, insistono ragioni indifferibili che impongono il reperimento urgente di alloggi in cui collocare i nuclei familiari destinatari dell'Ordinanza di sgombrò e che concorrono a motivare l'adozione di misure emergenziali in ordine alle quali ricorre la necessità del su richiamato intervento coordinato di più enti o amministrazioni da fronteggiare con mezzi e poteri straordinari;

VISTA la nota dell'ARCA Capitanata prot. n. 0024116 del 16 dicembre 2019 con la quale, a seguito degli indirizzi occorsi nella riunione dell'11 dicembre 2019, l'Agenzia, a seguito di apposita ricognizione, ha comunicato:

- di poter procedere all'acquisto sul libero mercato di alloggi da assegnarsi in via provvisoria dal Comune di Foggia agli abitanti dei container siti nel campo oggetto di sgombrò, attraverso l'impiego delle risorse, pari a Euro 3.500.000,00, rivenienti dalla Legge n. 560/1993;
- di aver individuato n. 6 alloggi immediatamente disponibili

DECRETA

Art. 1)

E' dichiarato, ai sensi dell'art. 9 della L.R. n. 53/2019, lo stato di emergenza e di grave pericolosità relativamente all'Area Campo container ubicato in Foggia alla via San Severo.

Art. 2)

In ragione delle rilevate condizioni di eccezionale degrado igienico e socio-sanitario che rendono necessario lo sgombrò disposto con Ordinanza sindacale n. 66/2019 e ricorrendo pertanto le situazioni socialmente rilevanti di cui all'art. 12 "*Riserva di alloggi per situazioni di emergenza abitativa*" della Legge Regionale n. 10/2014, oltre che quelle di natura emergenziale di cui all'art. 9 della L.R. n. 53/2019, al fine di assicurare la sistemazione dei nuclei familiari interessati, come individuati nell'Ordinanza medesima, ARCA Capitanata è autorizzata a procedere all'acquisto di alloggi sul libero mercato da assegnarsi da parte del Comune di Foggia ai nuclei familiari come individuati nell'Ordinanza Sindacale n. 66/2019; laddove necessario, in caso di insufficienza di offerta di alloggi da acquisire sul libero mercato, il Sindaco del Comune di Foggia, nell'ambito delle competenze ascrittegli per legge, potrà procedere all'esproprio di alloggi sfitti, riservando i medesimi a detti nuclei familiari, fermo restando che la proprietà degli alloggi rimane in capo all'ARCA Capitanata. La copertura finanziaria per l'acquisto di alloggi sul libero mercato o per l'eventuale indennizzo dei proprietari di alloggi oggetto di esproprio trova capienza nei fondi rivenienti dalla Legge n. 560/1993 pari a Euro 3.500.000,00 (Euro tremilionicinquecentomila/00), che l'ARCA Capitanata, anche in deroga alle disposizioni vigenti, è autorizzata a rendere all'uopo disponibili.

Art. 3)

Di autorizzare ARCA Capitanata in deroga alle disposizioni di cui alla L.R. 10/2014, alla messa a disposizione del Comune di Foggia, per l'assegnazione dei ai nuclei familiari come individuati nell'Ordinanza Sindacale n. 66/2019, di tutti gli alloggi vuoti di proprietà ARCA immediatamente disponibili, nonché di tutti gli ulteriori alloggi che dovessero rendersi disponibili sino alla scadenza della data di sgombrò.

Art. 4)

Di disporre l'abbattimento delle *unità abitative insistenti nel campo container ubicato in Foggia, alla via San Severo ex campo nomadi*, libere da persone e cose, demandando per competenza al Comune di Foggia l'adozione di tutti gli atti connessi e conseguenti.

Art. 5)

Il presente Decreto, da notificarsi agli Enti interessati a cura del Segretariato Generale, sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Art. 6)

Il presente Decreto, per ragioni contingenti, di necessità e urgenza, è immediatamente esecutivo ed è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Art. 7)

L'attuazione del presente Decreto non comporta ulteriori implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa a carico del bilancio della Regione Puglia.

Le spese derivanti dall'attuazione della presente Ordinanza saranno sostenute da ARCA Capitanata con le risorse di cui al Protocollo d'Intesa sottoscritto in data 2 dicembre 2019 per la realizzazione della programmazione straordinaria di 150 alloggi.

Bari, lì 29 GEN. 2020

Dott. Michele Emiliano